

STATUTO

ALIANTE - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA GAETANO
SALVEMINI 12

Numero REA: MO - 271298

Codice fiscale: 02180010361

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-11-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato =C= al numero di Repertorio 31.128/14.639 -----

----- **STATUTO** -----

TITOLO I – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

Art. 1 - Denominazione e Sede -----

E' costituita una Società Cooperativa Sociale con la denominazione: "ALIANTE - Cooperativa Sociale"; essa ha sede in Modena, all'indirizzo risultante dagli atti depositati presso il competente Registro delle Imprese. La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. -----

Il domicilio di ogni socio, per i suoi rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. -----

Art. 2 - Durata -----

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. -----

TITOLO II – SCOPO - OGGETTO -----

Art. 3 - Scopo sociale -----

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata. -----

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociale e mutualistico i soci, all'atto dell'ammissione, ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

La Cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento prevalente di attività produttive, agricole, commerciali o di servizi nelle quali realizzare il recupero ed il reinserimento sociale di persone svantaggiate mediante il lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla Legge 8 novembre 1991 n. 381. -----

L'interesse generale lo persegue anche attraverso la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità di genere, nella promozione e valorizzazione della condizione femminile e nella prevenzione al contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista. -----

La Cooperativa si propone inoltre, attraverso una divisione aziendale, dotata di autonomia organizzativa, nel rispetto della legge, di gestire servizi socio-sanitari educativi e riabilitativi, previsti dall'Art. 1, primo comma, lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381. -----

La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e alle Leghe cooperative e mutue territoriali nella cui giurisdizione ha la propria Sede sociale. Su delibera del Consiglio d'Amministrazione essa potrà aderire all'Associazione Nazionale di Categoria, alle Associazioni Cooperative provinciali e regionali nonché ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. -----

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci. -----

Art. 4 - Oggetto sociale -----

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e al fine di realizzare come attività prevalente il recupero ed il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate o a rischio di emarginazione, ha per oggetto: -----

- a. l'esercizio dell'attività di pulizie, anche con mezzi meccanici, di ogni tipo di immobile o struttura, quali, per esempio, quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, sportivo, culturale, sociale, nonché piazze, piazzole, magazzini, mercati, pubbliche vie e simili; -----
- b. l'esercizio dell'attività di sanificazione, detersione e disinfezione, anche con mezzi meccanici, nonché delle attività di disinfestazione e derattizzazione; ---
- c. la gestione del servizio di cura del verde, con l'espletamento di tutte le attività relative; la conduzione di terreni agricoli, la gestione di serre e la vendita dei prodotti ottenuti; -----
- d. la manutenzione di intonaci e pavimenti, di impianti elettrici, termici ed idraulici, di impianti di pubblica illuminazione; ristrutturazioni e restauri con sistemazione infissi, rivestimenti, pulizia grondaie, sistemazione tetti e simili; -----
- e. l'attività di assemblaggio e di confezionamento di prodotti diversi, con ogni tipologia di materiale, anche in conto terzi; -----
- f. svolgere attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, traslochi ed ogni operazione o servizio complementare e accessorio; -----
- g. la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il riciclo finalizzato al riuso e il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione differenziata; -----
- h. gestione di impianti di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti con l'esecuzione delle operazioni annesse quale lo stoccaggio temporaneo e la trasferimento; -----
- i. il servizio di recapito, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, delle fatture commerciali, il servizio di recapito telegrammi, espressi, di spacci in genere e recapito in loco; il servizio di trasporto effetti postali, urbani ed extraurbani, la vuotatura delle cassette di impostazione ed ogni altra attività connessa con il servizio postale; il servizio di presa e consegna nonché il recapito in loco dei colli; il servizio di lettura dei contatori installati presso gli utenti; -----
- j. l'installazione e la manutenzione di segnaletica verticale, toponomastica, numerazione civica e segnaletica orizzontale; -----
- k. la gestione e la manutenzione di cabine telefoniche e di pensiline di fermata, nonché di parcheggi auto e posteggi pubblici e privati, di attrezzature di gioco e di arredi urbani; -----
- l. la gestione e la manutenzione diretta e/o per conto di enti pubblici, di associazioni e di privati, di canili, di gattili, di pensioni e rifugi per animali da compagnia e di animali in genere e le relative attività accessorie; -----
- m. la gestione di servizi di biglietteria, di accoglienza, di accompagnamento e, in genere, di servizi accessori e complementari, nell'ambito di attività teatrali, di manifestazioni culturali, di convegni, di fiere e simili; -----
- n. eseguire lavori di portierato e di centralino telefonico, di sorveglianza, di custodia e di controllo accessi, con servizi accessori, ivi comprese le pulizie; -----
- o. la gestione di lavanderie e di impianti di lavaggio automezzi; -----
- p. la gestione di attività ricettive alberghiere, paralberghiere ed extralberghiere, di ristorazione, di agriturismo, di campeggio, di impianti sportivi e ricreativi; ----
- q. la gestione di attività di trascrizione testi, codifica e inserimento di dati, servizi contabili, segreteria, archiviazione di dati e documenti, produzione di software;
- r. il commercio all'ingrosso e al minuto di piante e fiori ornamentali; -----
- s. il commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti di pulizia e di detersione; ---

- t. la vendita di prodotti realizzati da attività riabilitative ed educative volte all'inserimento al lavoro, ottenuti anche mediante il recupero funzionale di materiale proveniente dall'attività di raccolta di cui al punto g) del presente elenco; -----
 - u. l'attività di commercio al minuto ed all'ingrosso di libri, pubblicazioni in genere e prodotti editoriali, sia in locali commerciali che presso feste e manifestazioni in genere, promozione di libri e pubblicazioni di autori; -----
 - v. la gestione di ogni altra attività produttiva, commerciale, turistica, agricola e di servizio, finalizzata ed utile all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- La Cooperativa, in modo non prevalente, intende svolgere servizi socio assistenziali e sanitari, educativi e riabilitativi o di inserimento sociale, attraverso la gestione, per conto proprio o per conto di terzi di: -----
- a) attività idonee a rimuovere gli ostacoli che inibiscono lo sviluppo delle potenzialità e delle risorse della personalità, attraverso interventi interdisciplinari basati sulle scienze psicologiche, sociologiche, pedagogiche e mediche; -----
 - b) organizzazione e gestione di servizi e di attività di assistenza, educazione, sostegno, riabilitazione, accompagnamento, trasporto, mediazione culturale e sociale, rivolti a utenti psichiatrici, disabili, minori, anziani, immigrati, persone in stato di disagio, persone sottoposte a misure detentive, effettuati tanto presso la famiglia o il domicilio, quanto presso centri di accoglienza, scuole, residenze protette, strutture socio-sanitarie, centri diurni, carceri, luoghi di aggregazione, nonché l'istituzione e la gestione di servizi complementari ed accessori a tali attività; -----
 - c) gestione di nidi, di scuole d'infanzia, di centri di gioco e di ludoteche, di attività complementari all'insegnamento e alla integrazione degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado ed ogni altra tipologia di servizio, sia continuativa che temporanea, rivolta alla prima infanzia; -----
 - d) gestione di centri diurni e residenziali, residenze protette, comunità educative e socio-riabilitative, rivolte a utenti psichiatrici, minori, anziani e disabili; -----
 - e) gestione di centri di orientamento e di formazione al lavoro per utenti psichiatrici, per disabili, per tossicodipendenti; -----
 - f) servizi di housing sociale; -----
 - g) attività di formazione e di consulenza rivolti al proprio interno o a operatori dei servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi ed aziendali; ad utenti dei servizi socio - sanitari ed educativi e ad altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi. La cooperativa prevede al proprio interno un centro di ricerca e di formazione che si occupa di progettare e di gestire attività di formazione, di aggiornamento e di ricerca, rivolte ad utenti interni ed esterni alla cooperativa, al fine di qualificare ulteriormente la funzione della cooperativa stessa ed il perseguimento delle finalità statutarie; -----
 - h) gestione di servizi di sostegno psicologico e psicoterapico, nel rispetto della normativa vigente; -----
 - i) servizi di formazione, orientamento e inserimento lavorativo di persone con svantaggio e non in relazione alla loro ricollocazione professionale nel mondo del lavoro; -----
 - j) servizi volti alla mediazione ed intermediazione domanda ed offerta in relazione alle politiche attive del lavoro, quali ricerca e selezione del personale anche per conto di altri e supporto alla ricollocazione professionale; -----
 - k) partenariato in progetti partecipativi attinenti i sistemi integrati di welfare volti al superamento di situazioni di vulnerabilità nelle diverse forme familiari, reti integrate di servizi socio educativi per l'infanzia e per le persone non autosufficienti;

piani di azione per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; nonché partenariato in progetti partecipativi attinenti trasformazioni urbanistiche e recupero di centri storici e periferie in ottica di sostenibilità ambientale; modelli collaborativi per lo sviluppo sostenibile e la progettazione di spazi urbani improntati alla cooperazione e co-progettazione e co-gestione di beni comuni urbani; interventi di rigenerazione di spazi pubblici o privati ad uso pubblico, spazi verdi e naturali collaborando anche con cittadini e pubblica amministrazione. -----

Per il raggiungimento degli scopi precedentemente indicati, la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente, sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. -----

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili, e comunque strumentali, alla realizzazione degli scopi sociali, e sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, quindi, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: -----

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, qualunque sia la loro forma giuridico organizzativa e l'ordinamento di appartenenza, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di investimento stabile e non del collocamento; assumere mutui e finanziamenti in genere, prestiti cambiari, affidamenti bancari, nonché prestare fidejussioni, avalli o altre garanzie equivalenti, anche a favore di terzi, necessari o utili per il perseguimento dell'oggetto sociale; -----
- b) costituire ed essere socia di società per azioni e di società a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa; -----
- c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative; -----
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori, diretti a consolidare e a sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; -----
- e) la Cooperativa può effettuare la raccolta di prestiti dai soli soci, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'Art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea sociale. -----

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'Art. 4, Legge 31 gennaio 1992 n. 59. -----

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà utilizzare i finanziamenti e i contributi erogati dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano o da altri Enti pubblici. -----

La Società può svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi tutti sopra elencati. -----

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'Art.

2545 septies del codice civile. -----

TITOLO III – SOCI -----

Art. 5 - Soci Cooperatori -----

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano arti, mestieri o attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e, che, per la loro attitudine, capacità effettiva di lavoro e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Possono essere soci cooperatori le persone svantaggiate di cui all'Art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381. L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della cooperativa stessa. -----

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. -----

Sono soci cooperatori coloro che: -----

- a) concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e di conduzione dell'impresa; -----
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali, anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta dalla cooperativa nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come definito nell'apposito regolamento interno. -----

Possono essere soci cooperatori della cooperativa anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali, nonché gli enti e le associazioni che perseguono finalità solidaristiche conformi agli scopi delle cooperative sociali. -----

Art. 6 - Soci Volontari -----

E' consentita la presenza di soci volontari nei limiti ed alle condizioni di cui all'Art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381. -----

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente. -----

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. -----

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione

dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei precedenti comma 3 e 4. -----

Art. 7 - Soci Speciali -----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti consentiti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: -----

- a) alla loro formazione professionale; -----
- b) al loro inserimento nell'impresa. -----

Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto da apposito regolamento interno, stabilisce: -----

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; -----
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento del socio speciale nell'assetto produttivo della cooperativa; -----
- 3) l'importo della quota sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari. -----

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'Art. 19, anche in misura inferiore rispetto ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nella forma di emissione degli strumenti finanziari. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle Assemblee, ma esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in Assemblea altri soci. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. -----

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'Art. 2545 bis del codice civile. -----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'Art. 12 del presente Statuto. -----

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, comunque non superiore a 5 (cinque) anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento interno e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tale ca-

so, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'Art. 8. -----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli e impegni, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'Art. 13. -----

Art. 8 - Domanda e delibera di ammissione -----

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione della cooperativa domanda scritta che dovrà contenere: --

- a) l'indicazione di nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita; -----
- b) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere né inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo, fissati dalla legge, e, comunque, non inferiore alla misura minima stabilita dall'Assemblea dei soci entro i limiti di legge; -----
- c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- d) l'indicazione della attività effettivamente svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di attività della cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche attraverso novazione, con la cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. In alternativa a quanto indicato nella presente lettera, i soci volontari dovranno indicare che intendono essere ammessi a tale categoria di soci; -----
- e) se persona giuridica, la domanda dovrà inoltre contenere l'estratto della delibera di adesione dell'organo competente e il proprio Statuto sociale. -----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'Art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel successivo Art. 10, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori o a quella speciale dei soci cooperatori in formazione o in inserimento, prevista dall'Art. 7 del presente Statuto. -----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa diventa operativa e viene annotata nel libro soci nel momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare, entro 60 (sessanta) giorni, la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tale caso l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione della Assemblea difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con propria deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa. -----

Il Consiglio di Amministrazione illustra alla Assemblea nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. --

Art. 9 - Diritti ed obblighi dei soci cooperatori -----

Periodicamente l'Assemblea potrà fissare l'importo minimo di capitale sociale da sottoscrivere da ogni socio cooperatore, in misura tale, comunque, da non costituire ostacolo alla ammissione di nuovi soci. -----

Nella determinazione delle modalità e dei termini di versamento e degli importi da versare della quota sociale, dovrà tenersi conto delle esigenze dei soci obbligati e

della cooperativa, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di Legge al riguardo. --
Il Consiglio di Amministrazione potrà in ogni tempo deliberare riduzioni della prima
rata di versamento della quota sociale sottoscritta e dilazioni ulteriori su istanza di
Soci comprovatamente bisognosi. -----

I soci cooperatori sono obbligati: -----

- a) al versamento della quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini stabiliti dal successivo Art. 30; -----
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro da essi instaurato con la cooperativa e ferme restando le esigenze della cooperativa medesima. -----

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 7 in materia di soci speciali, i soci cooperatori hanno diritto: -----

- a) al voto deliberativo nelle Assemblee; -----
- b) alla nomina, attiva e passiva, alle cariche sociali; -----
- c) ad ogni altro beneficio loro spettante in base allo Statuto, ai regolamenti interni, alle delibere sociali ed alle leggi; -----
- d) di esaminare il libro soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. -----

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa conti più di 3.000 (tremila) soci, gli stessi hanno inoltre il diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se quest'ultimo è stato nominato. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di propria fiducia. Tali ultimi diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. -----

Art. 10 - Divieti -----

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e svolgono una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti attività concorrenti, o di esercitare in proprio o avere interessenze dirette in imprese con attività identiche o affini a quelle esercitate dalla cooperativa, salva specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa. -----

Tale divieto non opera nei confronti dei soci volontari. -----

TITOLO IV – RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE -----

Art. 11 - Perdita qualità di socio -----

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte. -----

Art. 12 - Recesso del socio -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore: -----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in altra forma instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo. -----

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale. -----

L'eventuale domanda di recesso deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano; spetta comunque al Consiglio di Amministrazione constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso stesso. -----

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Art. 13 - Esclusione del socio -----

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore: -----

- 1) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché inadempienze delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico; -----
- 2) che senza giustificato motivo si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare alle attività dell'impresa sociale, ovunque essa abbia sedi lavorative; -----
- 3) che, senza giustificato motivo e anche dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; -----
- 4) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'Art. 10, senza autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione e che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----
- 5) Il cui rapporto di lavoro subordinato instaurato con la cooperativa sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo; -----
- 6) Il cui ulteriore rapporto di lavoro autonomo, o in qualsiasi altra forma, instaurato con la cooperativa, sia stato risolto dalla cooperativa stessa per inadempimento; -----
- 7) Che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa; -----
- 8) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato instaurato con la Cooperativa sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo, secondo le condizioni e modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142; -----
- 9) che nell'esercizio della propria attività commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'Art. 1455 del Codice Civile; -----
- 10) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa; -----
- 11) che arrechi danno agli interessi della Cooperativa, compiendo atti che ne pregiudichino il prestigio ed il regolare andamento; -----
- 12) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale; -----
- 13) che venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o fallimento. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

E' fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito dalla cooperativa. Qualora non sia determinato l'ammontare del danno, la Società potrà trattenere la quota sociale fino alla liquidazione del danno stesso. -----

Art. 14 - Conseguenze delle delibere di recesso ed esclusione -----

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso e di esclusione devono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono i destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante raccomandata a mano. -----

Alla deliberazione di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa, salva, in caso di esclusione e in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione. -----

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno demandate al previo tentativo di conciliazione, regolato dall'Art. 47 del presente Statuto e, successivamente, in caso di mancata conciliazione, alla decisione dell'apposito Collegio arbitrale, secondo quanto previsto dall'Art. 48 del presente Statuto. -----

I soci cooperatori che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno ricorrere al tentativo di conciliazione, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

Art. 15 - Liquidazione delle quote -----

I soci cooperatori receduti ed esclusi e i liquidatori delle società socie sciolte hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale sociale da essi effettivamente versate e di quelle ad essi eventualmente attribuite a titolo di ristorno, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al valore nominale della quota sociale effettivamente versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'Art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. - Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, nonché del rimborso di eventuali danni materiali arrecati e delle eventuali sanzioni e penali deliberate a carico dei soci esclusi, deve essere effettuato entro i 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio, ove ne sia stata fatta richiesta, come specificato nel successivo Art. 17. -----

La liquidazione della frazione della quota attribuita ai soci a titolo di ristorno può essere effettuata in più rate, in un massimo di 5 (cinque) anni, unitamente agli interessi legali ai sensi dell'Art. 2535, ultimo comma, del Codice Civile. -----

Art. 16 - Morte del Socio -----

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto dei suoi eredi al rimborso della quota sociale effettivamente versata dal socio defunto e di quella eventualmente ad esso attribuita a titolo di ristorno, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, entro i 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel corso del quale si sia verificata la morte. -----

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota sociale, atto notorio, o dichiarazione sostitutiva di notorietà, come previsti dalla legge, dal quale risulti chi sono gli aventi diritto alla liquidazione e la nomina di un unico delegato alla riscossione. -----

Art. 17 - Termini di decadenza rimborso quote sociali -----

I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso della quota sociale entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla scadenza del termine di 180 (centoottanta) giorni indicato rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16. -----

Le quote sociali per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a riserva legale. -----

TITOLO V – TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO E RISTORNO DEI SOCI COOPERATORI -----

Art. 18 - Trattamento economico e normativo -----

Le tipologie degli ulteriori rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con i soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti, sono disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. -----

Il regolamento definisce inoltre: -----

- 1) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci; -----
- 2) le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti; -----
- 3) i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte; -----
- 4) il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge. -----

Per i soci volontari, che prestano gratuitamente la loro attività, valgono le disposizioni dell'Art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381. -----

Art. 19 - Ristorni -----

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione di ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e alla quantità delle prestazioni lavorative da essi effettuate a favore della Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti nell'apposito regolamento interno e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente Statuto. -----

Il ristorno potrà essere attribuito: -----

- 1) mediante corresponsione ai soci, a titolo di integrazione delle retribuzioni medesime; -----
- 2) mediante aumento della quota sociale, anche in deroga all'Art. 2525 del Codice Civile; -----
- 3) mediante emissione dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. -----

TITOLO VI – SOCI SOVVENTORI, AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA, STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO -----

Art. 20 - Soci Sovventori -----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo Terzo del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'Art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. -----

Possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi. -----

Art. 21 - Conferimenti e valore azione -----

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque e zero centesimi) cadauna. -----

Detti conferimenti costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. -----

Art. 22 - Trasferimento azioni

Salva diversa disposizione adottata dall'Assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

A tale fine il socio sovventore che intenda trasferire le proprie azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento sul soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvede ad indicarne altro gradito.

Decorso inutilmente il predetto termine, il socio sarà libero di vendere all'acquirente da egli indicato.

Art. 23 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con apposita deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci con la quale devono essere stabiliti:

1. l'importo complessivo della emissione;
2. il diritto di partecipazione all'utile dell'esercizio e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione, fermo restando che il tasso di loro remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali in più rispetto al dividendo assegnato ai soci cooperatori;
3. l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al precedente Art. 22 del presente Statuto;
4. l'eventuale esclusione o la limitazione del diritto di opzione a favore dei soci cooperatori sulle azioni di sovvenzione emesse, motivata dal Consiglio di Amministrazione;
5. le modalità di attribuzione ai soci sovventori del diritto di voto nelle assemblee;
6. le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini della emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Voti Soci Sovventori

A ciascun socio sovventore potrà essere attribuito nelle assemblee un numero di voti differenziato, in relazione ai conferimenti apportati, ma mai un numero di voti superiore a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale socio cooperatore.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori.

In caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, dopo la riduzione del capitale conferito dai soci cooperatori.

Inoltre, in caso di scioglimento della Cooperativa, alle azioni di sovvenzione spetta il diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Art. 25 - Recesso Soci Sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'Art. 2437 del Codice Civile ai soci sovventori è attribuito il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di loro iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di re-

cesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In questi casi, come nel caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle azioni di sovvenzione dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'Art. 7, secondo comma, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dopo avere detratto le eventuali perdite gravanti sul fondo. -----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci operatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. -----

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferibilità delle azioni. -----

Art. 26 - Azioni di partecipazione cooperativa -----

Con delibera dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale, finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'Art. 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dall'Art. 4 del presente Statuto. -----

In tale caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. -

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare complessivamente non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso i competenti Uffici. -----

Il valore nominale di ciascuna azione di partecipazione cooperativa è di Euro 25,00 (venticinque e zero centesimi). -----

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti e ai soci operatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci operatori. -

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di 2 (due) punti percentuali in più rispetto ai dividendi dei soci operatori. -----

All'atto dello scioglimento della società cooperativa, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni e quote sociali, per l'intero loro valore nominale. -----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni e quote sociali. -----

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposita delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, con la quale verranno stabiliti in particolare: -----

- l'importo complessivo della emissione; -----
- la sua eventuale durata minima o le modalità con cui può essere esercitata la facoltà di recesso; -----
- le modalità di esercizio del diritto di opzione da parte dei soci operatori e dei lavoratori dipendenti della Cooperativa a norma dell'Art. 5, comma 5, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59; -----
- i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini della emissione delle azioni. -----

Oltre che nei casi previsti dall'Art. 2437 del Codice Civile, ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa è attribuita la facoltà di recesso, che potrà essere e-

esercitato quando sia decorso il periodo minimo di 3 (tre) anni dalla data di loro iscrizione nel libro soci. -----

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa può escludere la facoltà di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. -----

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, così come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, dopo aver detratto le corrispondenti perdite. ---

I possessori delle azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati: -----

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e i termini previsti dal regolamento di emissione; -----
2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. -----

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per l'Assemblea ordinaria dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune dei possessori quando essi lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli. -----

Per partecipare alle Assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i propri titoli, qualora emessi, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, presso la sede sociale. -----

L'Assemblea dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e nomina il rappresentante comune dei possessori. Il rappresentante comune può esaminare il libro soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e chiederne estratti; può assistere alle Assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale dei possessori e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società. -----

Art. 27 - Strumenti finanziari di debito -----

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del Codice Civile. -----

In tale caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti: -----

- l'importo complessivo della emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; -----
- le modalità di circolazione; -----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; -----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----

In ogni caso, la remunerazione degli strumenti finanziari di debito sottoscritti dai soci cooperatori non può essere superiore a 2 (due) punti percentuali in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'Art. 2514 del Codice Civile. -----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. -----

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari di debito, nonché al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dal-

le norme di legge. -----

TITOLO VII – PATRIMONIO SOCIALE -----

Art. 28 - Elementi costitutivi -----

Il patrimonio della società è costituito: -----

- a) dal capitale sociale; -----
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di cui all'Art. 32, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti, nonché con le penalità di cui all'Art. 13 del presente Statuto; -----
- c) dalla riserva straordinaria; -----
- d) da ogni altro fondo o riserva costituito dall'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, e/o previsto per legge. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, e conseguentemente i soci cooperatori nei limiti delle quote sociali rispettivamente sottoscritte, nonché i soci sovventori e gli azionisti di partecipazione cooperativa, nei limiti delle azioni nominative da essi rispettivamente sottoscritte. -----

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Cooperativa, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904. -----

Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote sociali, delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto per i casi di recesso e di esclusione da socio, non è mai ripartibile fra i soci. -----

Art. 29 - Capitale sociale -----

Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito: -----

- a) dalle quote sociali dei soci cooperatori, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti minimo e massimo consentiti dalle vigenti leggi; -----
- b) dai fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formati dai conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente Titolo Sesto; -----
- c) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'Art. 26. -----

Art. 30 - Versamento capitale sociale -----

Il versamento del capitale sociale sottoscritto dai soci cooperatori deve essere effettuato, anche ratealmente, nel rispetto della normativa vigente in materia, dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea, nei modi e nei termini fissati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione per le quote sociali dei soci cooperatori, e secondo quanto stabilito dall'Assemblea, per le altre categorie di azioni. -----

Art. 31 - Vincoli sulle quote -----

Le quote sociali dei soci cooperatori sono sempre nominative. Esse non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. -----

Art. 32 - Bilancio d'esercizio -----

L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza, nonché della relazione al bilancio, nella quale dovranno essere spe-

cificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari e mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società, anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riferimento ai benefici prodotti a vantaggio delle persone svantaggiate a favore delle quali la cooperativa opera, dei soci e della comunità tutta, nonché le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori. -----

Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentando la condizione di prevalenza della mutualità ai sensi dell'Art. 2513 del Codice Civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'Art. 111 septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318. -----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente Art. 19, eventualmente ratificando lo stanziamento a tale fine operato dagli amministratori, e sulla distribuzione degli utili netti annuali, destinandoli: -----

- a) a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904; -----
- b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione ai sensi dell'Art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59; -----
- c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti contemplati dall'Art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59; -----
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'Art. 19 del presente Statuto; -----
- e) ad eventuale dividendo ai soci cooperatori, in misura non superiore al limite massimo stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, di cui all'Art. 2514 del Codice Civile, rispetto al capitale effettivamente versato; -----
- f) ad eventuale dividendo ai soci sovventori e agli azionisti di partecipazione cooperativa, nei limiti e con le modalità stabilite rispettivamente dagli artt. 23 e 26 del presente Statuto; -----
- g) la restante parte a riserva straordinaria, ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'Art. 28, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904. -----

Il dividendo di cui al punto e) sarà accreditato, salva diversa delibera dell'Assemblea, ai singoli soci, in aumento della loro quota sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti. -----

L'Assemblea che approva il bilancio può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni del comma precedente, la totalità dei residui attivi annuali, al netto comunque della quota pari al 3% (tre per cento) da devolversi ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a). -----

TITOLO VIII – ORGANI SOCIALI – L'ASSEMBLEA DEI SOCI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE, IL COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

Art. 33 - Organi Sociali -----

Sono organi della società: -----

- a) l'Assemblea dei soci; -----
- b) il Consiglio di Amministrazione; -----
- c) il Presidente; -----
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato. -----

L'ASSEMBLEA DEI SOCI -----

Art. 34 - Convocazione della Assemblea -----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge. -----

La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'Assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. -----

L'avviso deve essere effettuato secondo le seguenti modalità alternative tra loro: -

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; -----
- invio ai soci con lettera raccomandata, anche a mano, o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto al voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. -----

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando vi siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. -----

Art. 35 - Competenze della Assemblea -----

L'Assemblea ordinaria: -----

- 1) approva il bilancio consuntivo, la proposta di riparto del residuo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; -----
- 2) procede alla nomina degli amministratori; -----
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, e, ove richiesto, del soggetto incaricato del controllo contabile; -----
- 4) delibera la erogazione di trattamenti economici ulteriori a favore dei soci lavoratori, in base a quanto previsto nel regolamento interno, ai sensi delle disposizioni di legge in materia; -----
- 5) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci, ai fini della soluzione della crisi; --
- 6) delibera, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità; -----
- 7) definisce un regolamento interno sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, sui criteri, sulle condizioni e sulle modalità e sui trattamenti economici; -----
- 8) determina la misura delle eventuali medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale, e il compenso dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile; -----
- 9) approva i regolamenti interni previsti dal presente Statuto, con le maggioranze richieste per le assemblee straordinarie; -----
- 10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto in-

- caricato del controllo contabile; -----
- 11) stabilisce l'ammontare della quota minima di capitale sociale da sottoscrivere da ogni socio; -----
- 12) delibera sulla eventuale erogazione del ristorno, ai sensi dell'Art. 19 del presente Statuto; -----
- 13) adotta le procedure di programmazione pluriennale, finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'Art. 4 del presente Statuto, approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di partecipazione cooperativa; -----
- 14) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto. -----
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. -----
- L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci cooperatori e dei soci sovventori. -----
- In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. -----
- L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare: -----
1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale; -----
 2. sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; -----
 3. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa; -----
 4. sulla emissione delle azioni di sovvenzione, di partecipazione cooperativa e degli strumenti di debito, ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del titolo Sesto del presente Statuto; -----
 5. su ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.
- Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori, nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei 10 (dieci) giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli. -----
- Art. 36 - Quorum costitutivi e deliberativi** -----
- In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. -----
- In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----
- Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione della società, nei quali casi occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci presenti e rappresentati aventi diritto al voto. -----
- Art. 37 - Votazioni** -----
- Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano e, co-

munque, con voto palese. -----
Per la elezione delle cariche sociali si procederà, salva diversa delibera dell'Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto, ma, in caso di votazione a scrutinio segreto, i soci che lo richiedano hanno diritto di fare risultare dal verbale, in maniera palese, l'esito della loro votazione o, eventualmente, la loro astensione.
Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa. -----

Art. 38 - Diritto di voto e deleghe -----

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e i soci sovventori che siano iscritti nel libro soci sovventori da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sociali e/o delle azioni sottoscritte. -----

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota sociale posseduta. -----

A ciascun socio sovventore è attribuito nelle assemblee un numero di voti differenziato, in relazione ai conferimenti apportati, ma mai superiore a 5 (cinque) voti, secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione dei titoli. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti e rappresentati in ciascuna Assemblea. -----

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa categoria di soci cooperatori o sovventori, non amministratore, né sindaco, né dipendente della società, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale della Assemblea e devono essere conservate fra gli atti sociali. -----

La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, la sua Associazione Nazionale di categoria e le Associazioni Cooperative provinciali e regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto. -----

E' ammessa la possibilità di intervenire alle Assemblee e votare a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. -----

Art. 39 - Svolgimento della Assemblea -----

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in assenza di entrambi, dall'amministratore più anziano di età. -----

L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorrono, almeno 2 (due) scrutatori.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare: -----

- la data dell'Assemblea; -----
- l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato); -----
- le modalità e i risultati delle votazioni, in caso di votazione palese non unanime l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o se si siano astenuti (anche mediante allegato); -----
- su espressa richiesta degli intervenuti, nel verbale deve essere riportata la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

Le adunanze dell'Assemblea potranno avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti. In questo caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente di persona il Presidente ed il se-

gretario dell'Assemblea. -----

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Art. 40 - Composizione, deleghe, compensi, convocazione e deliberazioni ---

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di numero 3 (tre) fino a un massimo di numero 15 (quindici) consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori e tra i mandatarî delle persone giuridiche soci cooperatori. -----

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. -----

Il loro mandato è gratuito, salva diversa determinazione dell'Assemblea dei soci. --

In ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale del loro mandato. ---

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea. -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'Art. 2381, quarto comma, del Codice Civile, e i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. -----

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo, ove nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con la periodicità di non più di 90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e per le loro caratteristiche, effettuate dalla società e dalle società sue controllate. -----

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, presso la sede sociale o altrove in Italia, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. -----

La convocazione è fatta a mezzo di lettera o e-mail, da spedirsi o consegnarsi a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo e-mail, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Non è ammesso il voto per delega. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le votazioni sono palesi. -----

A parità di voti la proposta si intende respinta. -----

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale. -----

Art. 41 - Compiti e poteri -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria, della società. -----

Spetta, pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione: -----

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; -----
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi; -----
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto; -----
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche reali; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti; -----
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; -----
- f) conferire nei limiti di legge mandati e procure, per determinati atti o per determinate categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo Art. 43, e nominare i Direttori dei lavori, o un Direttore generale, e/o i preposti a settori di attività, determinandone le funzioni, le mansioni, le responsabilità, i limiti dei poteri e la retribuzione; -----
- g) assumere e licenziare il personale dipendente della società, fissandone le mansioni, le attribuzioni e le retribuzioni; -----
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci, nonché le eventuali sanzioni poste a carico dei soci esclusi; -----
- i) deliberare l'adesione a consorzi ed altri enti e a società nonché designare le persone che dovranno partecipare alle assemblee ed agli altri organi di tali enti; -----
- j) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal secondo comma dell'Art. 4 del presente Statuto e determinarne il tasso di remunerazione; -----
- k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale. -----

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione relaziona l'Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

Art. 42 - Sostituzione amministratori -----

In caso di mancanza di uno o più amministratori nel corso del mandato il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'Art. 2386 del Codice Civile nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire. -----

IL PRESIDENTE -----

Art. 43 - Il Presidente -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. -----

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da

privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, egli può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, nei limiti di legge, al Vice Presidente o a un altro membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, per determinati atti o per determinate categorie di atti, a dipendenti della società. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. -----

IL COLLEGIO SINDACALE -----

Art. 44 - Il Collegio Sindacale -----

Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'Art. 2543, primo comma, del Codice Civile, la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, nominati e funzionanti ai sensi di legge. -----

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. -----

L'Assemblea potrà comunque provvedere alla nomina del Collegio sindacale anche qualora ciò non sia obbligatorio per legge. -----

I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale del loro mandato; essi sono rieleggibili. -----

Art. 45 - Compiti del Collegio Sindacale -----

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. -----

I sindaci relazionano l'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. -----

Il Collegio Sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del comitato esecutivo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. -----

I sindaci possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. -----

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro. -----

REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

Art. 46 - Revisione legale dei conti -----

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'Art. 2409 bis e seguenti del codice civile. -----

L'incarico di revisione legale è conferito dall'Assemblea su proposta del collegio sindacale, ove nominato. -----

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. -----

L'incarico ha durata di 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assem-

blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale dell'incarico stesso. -----

Ricorrendo i presupposti di cui all'Art. 2409 bis del Codice Civile, l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO IX – CONTROVERSIE -----

Art. 47 - Clausola arbitrale -----

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, in materia di recesso e di esclusione, nonché su questioni attinenti alla applicazione, alla esecuzione ed alla interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali e/o, più in generale, nell'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio della sede sociale, cui si fa espresso riferimento, che deve essere esperito, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione o comunque di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo. -----

Ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, e tra queste l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa, è assolutamente riservata e non potrà essere in alcun modo utilizzata nell'eventuale procedura avviata a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Il verbale di mancata conciliazione, redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione stessa, darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso della conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa. -----

Il Regolamento del Servizio di Conciliazione cui si fa riferimento nella fattispecie prima menzionata è quello vigente al momento dell'avvio della procedura. -----

Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista ai commi precedenti sarà deferita alla decisione del Collegio Arbitrale composto nei modi di cui al successivo Art. 48, da esperirsi, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione o comunque di conoscenza dell'esito negativo del tentativo di conciliazione. -----

Art. 48 - Collegio Arbitrale -----

Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio della sede sociale, il quale provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio. -----

Ove il soggetto designato non provveda entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa. -----

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa. -----

Gli arbitri decideranno in via rituale, secondo diritto, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. -----

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati, nonché le spese di procedura, sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo. -----

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni. -----

TITOLO X – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 49 - Dichiarazione di scioglimento -----

L'Assemblea che accerta lo scioglimento della società, deve procedere alla nomina di uno o più liquidatori, osservate le disposizioni di legge al riguardo. -----

Art. 50 - Devoluzione patrimonio sociale -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, delle eventuali rivalutazioni attribuite ai sensi dell'Art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, o a titolo di ristorno, nonché delle azioni di partecipazione cooperativa, oltre ai dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione previsti dall'Art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. -----

TITOLO XI – DISPOSIZIONI GENERALI -----

Art. 51 - Regolamenti -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci riuniti in Assemblea. -----

TITOLO XII – CLAUSOLE MUTUALISTICHE -----

Art. 52 - Clausole mutualistiche -----

La Cooperativa osserva, ai sensi dell'Art. 2514 del Codice Civile, le seguenti clausole mutualistiche: -----

- a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di punti 2,5 (due e mezzo), rispetto al capitale effettivamente versato; -----
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; -----
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Art. 53 - Rinvio -----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. -----

F.to Sarah Olivero - Antonio Nicolini notaio - sigillo. -----

Io sottoscritto Dott. ANTONIO NICOLINI, Notaio in Sassuolo, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del D. L.gs 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to ANTONIO NICOLINI - Notaio - Digitale

ESENTE DA BOLLO